



COMUNE DI CASTEL MADAMA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 153 del 15-10-2024

OGGETTO: MODIFICA SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 15/04/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 09:20, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei signori:

Nonni Michele	SINDACO	P
SCARDALA STEFANO	ASSESSORE	P
Cascini Silvia	ASSESSORE	P
Moreschini Angelo	ASSESSORE	P
Moriconi Simona	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Bizzarro Giuseppe.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 56 del 15/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- con deliberazione n. 4 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 40 del 30/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ex. Art 243-bis, Dlgs 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 13.06.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione 2023;
- con deliberazione di Consiglio comunale del 01.08.2024 è stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026;

Dato atto, quindi, che l'Ente è sottoposto ai controlli centrali delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, ai sensi del predetto art. 243 bis, comma 8, lettere d) e g) del D.lgs. n. 267/2000, per tutta la durata del Piano di riequilibrio;

Dato atto che in data 10.09.2024 è pervenuta richiesta da parte del Sig. Mario Salvatori, dipendente con profilo di Istruttore tecnico, collocato nel Settore II di essere collocato in congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 de D.lgs. 151/2001, e verificati positivamente i presupposti di legge;

Considerata l'urgenza di una rapida sostituzione del dipendente di cui sopra per il tempo necessario pena il blocco dell'attività dell'ufficio tecnico in materia di urbanistica ed edilizia;

Ritenuto di provvedere a tale necessità previo utilizzo dell'istituto dello scavalco condiviso ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022, per un totale di 9 ore settimanali fino al 31/12/2024;

Considerato che:

- il Comune di Castel Madama con nota prot. n. 15709 del 07/10/2024, al fine di assicurare la funzionalità del Settore II, chiedeva al Comune di Carsoli l'utilizzo per 9 ore settimanali del dipendente Luca Rocchi, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali per il periodo dal 14/10/07/2023 al 31/12/2024;
- il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità a prestare attività lavorativa presso il Comune di Castel Madama
- che il Comune di Carsoli con deliberazione di Giunta comunale n.104/2024 autorizzava l'utilizzo in convenzione ex art. 23 del CCNL del 16/11/2022 previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 11/10/2024 il Comune di Castel Madama ha approvato lo schema di convenzione inerente assegnazione temporanea a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 148/2018 e dell'art. 23 del CCNL 2022 (ex art. 14 CCNL 2004) del Vs. dipendente Luca Rocchi - profilo prof. Istruttore tecnico - Area Istruttore;

Considerato, quindi, alla luce della narrativa che precede di dover procedere alla modifica della Sezione Organizzazione e Capitale Umano Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15/04/2024 prevedendo, nell'annualità 2024 la seguente modifica ed integrazione del piano assunzionale 2024:

a) Assunzioni tempo determinato:

✓ Area degli istruttori:

n. 1 istruttori tecnici (ex Cat. C1) a tempo parziale (9 ore settimanali) e determinato da assegnare al Settore II, attraverso co-utilizzo mediante convenzione con decorrenza presumibilmente dal 14/10/2024 e fino al 31/12/2024, con possibilità di proroga in caso di estensione del congedo richiesto, per un costo annuo di euro 11.287,67 onnicomprensivo, ripartite in euro 940,64 mensili;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli

indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*

- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;*

- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*

- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”;*

- il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;

Dato atto che il Comune di Castel Madama alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 30;

Richiamate, inoltre:

- la C.G.C. n. 218 del 16/11/2023 con cui è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica che conferma i posti della dotazione organica vigente;

- la D.G.C. n. 17 del 06/02/2024, quale parte integrante del presente provvedimento recante “Approvazione PIAO provvisorio- SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, che qui si richiama integralmente;

- la delibera di G.C. n. 19 del 08/02/2024 all’esito della ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, n con cui l’ente non dichiara eccedenze /soprannumero;

- la deliberazione di G.C. n. 20 del 08/02/2024 di approvazione del piano triennale 2024-2026 delle azioni positive in materia di apri opportunità;

Vista la decisione n. 46 comunicata con nota prort. N. 9181 del 12/03/2024- Direzione centrale per le Autonomie- UffV. Affari degli Enti Locali, acquisita al prot. dell’Ente in data 12/03/2024, n. 4351, di approvazione della D.G.C. n. 218/2023 in ordine alla rideterminazione della dotazione organica e n. 17/2024 relativa all’assunzione di n. 1 istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato ed all’integrazione di 6 ore settimanali per il Responsabile del Settore II ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che in ordine alla presente modifica non necessita autorizzazione né quindi la trasmissione di copia del presente atto alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL. in quanto la modifica riguarda modalità di reclutamento sottratte al controllo della Commissione, si tratta di scavalco condiviso che non incide sulla spesa in generale della pubblica amministrazione

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 06/02/2024 recante “Approvazione PIAO provvisorio- SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” e del deliberazione di G.C. n 47 del 15/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, PIAO 2024/2026, contenenti al proprio interno la programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026, calcolata sulla base del rendiconto di gestione 2023 e che prevedeva il reclutamento delle seguenti unità di personale nell’annualità 2024:

Anno 2024:

a) Assunzioni a tempo indeterminato

- N. 1 Istruttore di vigilanza (ex Categoria C1) a tempo pieno ed indeterminato Assunzioni a tempo indeterminato;

b) assunzioni tempo determinato:

- Funzionario tecnico ex art 110 Tuel integrazione oraria di 6 ore

Anno 2025:

-

Anno 2026:

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. del immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2023;

Preso atto che ai sensi del DPCM, il Comune si colloca nella fascia demografica 5.000 – 9.999 e, pertanto, la percentuale da applicare al calcolo del “valore soglia” è pari al 26,90%, pari ad una spesa massima del personale teorica in base ai dati del rendiconto della gestione anno 2023 calcolata in base alla fascia demografica di **€ 1.353.031,28**

Verificato che la Spesa del Personale come risultante dal Rendiconto di gestione (anno 2023) è inferiore al “valore soglia” con un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti pari al **25,68%** rientrando così nella soglia di virtuosità rispetto agli esercizi precedenti;

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo)*.

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Ritenuto di autorizzare, per il triennio in esame, per sopperire ad eventuali e ulteriori esigenze organizzative delle Aree funzionali dell'Ente, il ricorso a convenzioni con altri Enti per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, ovvero contratti di collaborazione occasionale ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero contratti di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 54 bis del D.L. n. 50/2017, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia;

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)*”;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita: “*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi*

2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Visto l'allegato PIAO 2024-2026- SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, come modificata per effetto dell'assunzioni tempo determinato previo convenzionamento ex art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

Acquisiti i pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile dei Responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista in proposito l'asseverazione rilasciata dal revisore dei conti verbale n. 28 del 14/10/2024 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n.1612 del 15/10/2024, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "*l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni*

Dato atto che:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

- il piano occupazionale 2024/2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime

DELIBERA

Le premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui deve intenderizi ntegralmente richiamata e trascritta

1. **Di modificare** come appresso descritto la Sezione Organizzazione e Capitale Umano Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15/04/2024 prevedendo, nell'annualità 2024 la modifica ed integrazione del piano assunzionale per la sola parte relativa alle assunzioni a tempo determinato 2024:

b) Assunzioni a tempo determinato:

✓ Area degli istruttori:

n. 1 istruttori tecnici (ex Cat. C1) a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato da assegnare al Settore II, attraverso co-utilizzo mediante convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 e dell'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022, con decorrenza presumibilmente dal 14/10/2024 e fino al 31/12/2024, con possibilità di proroga in caso di estensione del congedo richiesto dal dipendente dell'ufficio tecnico;

2. **Di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, le modificazioni di cui al punto 1 del presente dispositivo al **piano occupazionale per il triennio 2024/2026, annualità 2024**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018, che prevede il reclutamento delle seguenti unità di personale;

3. **Di dare atto** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

4. **Di dare atto che non necessita la trasmissione di** copia del presente atto alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL. in quanto la modifica riguarda modalità di reclutamento sottratte al controllo della Commissione, si tratta di scavalco condiviso che non incide sulla spesa in generale della pubblica amministrazione;

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione quale modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

6. Di dare mandato al Responsabile di Area di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione quale modifica della Sezione Organizzazione e Capitale Umano Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

II SINDACO
Nonni Michele

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bizzarro Giuseppe

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.